Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA
CENTRALINO: 091.680.84.02
FAX: 091.680.84.98
Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it
e-mail:crlnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n°342 CSAT 25 del 06 marzo 2019

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.
Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) **Corte Sportiva di Appello Territoriale**
   Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
   FAX: 0916808462
   PEC: cortesportivaappello@lndsicilia.legalmail.it
2) **Tribunale Federale Territoriale**
   Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
   FAX: 0916808462
   PEC: tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it

ERRATA CORRIGE

Di seguito, in relazione all'appello inoltrato dalla società A.S.D. STEFANO CATANIA (proc. 104/A), a parziale rettifica di quanto riportato sul Comunicato Ufficiale n°336 Corte Sportiva di Appello Territoriale 24 del 5/3/2019 a causa di un refuso, si ripubblica, opportunamente corretta in rosso, la delibera del procedimento:

Procedimento n.104/A
A.S.D. STEFANO CATANIA (CT) avverso la squalifica per quattro gare del calciatore sig. Genovese Mirco.
Campionato di seconda categoria – Girone C Gara del 17.02.2019: A.S.D. Stefano Catania/Sportivo Culturale Itala.
C.U. n.317 del 20.02.2019.

Con tempestivo reclamo la A.S.D. Stefano Catania, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, impugna la sanzione della squalifica a quattro giornate a carico del calciatore sig. Genovese Mirco, sostenendo come lo stesso non abbia rivolto le proprie ingiurie all'arbitro, ma ad un proprio compagno di squadra posizionato dietro lo stesso, e affermando che il proprio giocatore è stato sempre corretto e rispettoso del ruolo degli Ufficiali di gara e che la sua rabbia era scaturita dalla tensione del gioco e dal momento particolarmente concitato della gara.
La Corte, letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che non può dubitarsi del comportamento offensivo tenuto dal giocatore nei confronti dell'arbitro, sicché la ricostruzione fatta dal reclamante non appare credibile.
Tuttavia, essendo la sanzione per il comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro di cui all'art. 19, comma 4, lett. a) prevista nella misura di due giornate, la Corte ritiene di dover riformare la decisione sul punto, riducendo la squalifica da quattro a tre giornate, aggiungendosi alla sanzione di due giornate quella conseguente alla espulsione per somma di ammonizioni.
In ragione di quanto sopra quanto, il gravame può trovare parziale accoglimento,

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale accoglie parzialmente il proposto reclamo con la riduzione della squalifica del calciatore Genovese Mirco a **tre** giornate. Dispone, conseguentemente, di non addebitarsi la tassa reclamo, non versata.

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 06 MARZO 2019

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI